

COMUNE DI ATTIMIS  
COMUNE DI FAEDIS  
UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS  
(Provincia di Udine)

L'anno 2008 addì ventuno del mese di aprile tra:

- il Presidente della delegazione di parte pubblica:  
**Terlicher dott. Fabio**
  
- Delegazione trattante di parte sindacale:  
**Molinaro Antonella – rappresentante territoriale FP CGIL – Alto Friuli**  
**Pignatta Anna – rappresentante territoriale FPS CISL Udinese e Bassa Friulana**
  
- I rappresentanti R.S.U.
  - **Agnola Valentina**
  - **Rocco Sandro**
  - **Snidero Alberta**
  - **Viggiano Rossella**

Vista la preintesa sottoscritta in data 5 dicembre 2007 relativa alla parziale modifica del C.C.D.I.T., sottoscritto in data 9 marzo 2007 e all'utilizzo delle risorse del fondo di cui agli art. 21 C.C.R.L. 1.8.2002 e dell'art. 24 C.C.R.L. 26.11.2004 relativamente all'anno 2007 riguardante il personale delle Amministrazioni Comunali di Attimis e Faedis e dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis;

Viste le delibere:

- della Giunta Comunale di Faedis n. 46 del 16.04.2008;
- della Giunta Comunale di Attimis n. 42. DEL 16.04.2008;
- del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis n. 15 del 16.04.2008;

di autorizzazione alla stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui agli art. 21 C.C.R.L. 1.8.2002 e dell'art. 24 C.C.R.L. 26.11.2004 per l'anno 2007 e per la modifica parziale del C.C.D.I.T. sottoscritto in data 09.03.2007;

Viste le certificazioni dei Revisori del Conto dei Comuni di Attimis, Faedis e dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis, previste dall'art. 6 comma 3 del C.C.R.L. 01.08.2002, prodotte rispettivamente in data 15.04.2008;

Dato atto che in data 09.03.2007 è stato sottoscritto il C.C.D.I.T. che deve essere parzialmente modificato in relazione al C.C.R.L. intervenuto in data 07.12.2006;

**CONCORDANO**

1. l'art. 10 del CCDIT sottoscritto in data 9 marzo 2007 viene sostituito dal seguente:

**ART. 10 – INDENNITA'**

Le indennità di cui ai punti successivi sono attribuibili a tutto il personale dipendente con l'esclusione del personale titolare di posizione organizzativa e cumulabili tra loro se non diversamente indicato.

Maneggio valori (art. 61 ccl 01/08/2002)

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera di euro 1,54.
2. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.

Rischio (art. 62 ccl 01/08/2002 e art. 36 ccl 26/11/2004)

1. In applicazione all'art. 62 del CCRL, vengono individuate le seguenti prestazioni lavorative che danno titolo all'indennità di rischio:
  - Impiego di automezzi e altri veicoli per trasporto di persone o cose;
  - Esposizione diretta al contatto con catrame-bitume-oli e loro derivati;
  - Lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico;
  - Esposizione diretta con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati;
  - Conduzione cucina
  - Diretto contatto con utenza svantaggiata che necessita di continua assistenza
  - Attività di necroforo
2. L'importo per le prestazioni di cui al comma precedente sono di € 30 mensili lorde con decorrenza dal 31.12.2003.
3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Disagio (art. 21, lettera d, cclr 01/08/2002)

1. Le condizioni particolarmente disagiate per l'esercizio di attività lavorative, vengono così individuate:
  - personale che opera in convenzione con altro Ente qualora sia previsto lo svolgimento delle mansioni **con orario di servizio svolto in più sedi** anche nell'ambito di una stessa giornata;
  - orario spezzato con più di un rientro giornaliero;
  - esposizione diretta e continua all'emissione di video terminali.
2. L'importo per le prestazioni di cui al comma precedente sono di € 30,00 mensili.
3. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.

Incentivazione (art. 48, comma 3 cclr 06.12.2006)

1. Al personale comandato all'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis viene attribuita l'incentivazione mensile prevista dall'art. 48 commi 2 e 3 del CCRL 06.12.2006 con decorrenza dal 01.01.2007;
2. L'incentivazione di cui al punto 1 viene graduata secondo la categoria di appartenenza nelle seguenti misure mensili:
 

a. Cat. A	€. 20,00
b. Cat. B	€. 22,00
c. Cat. C	€. 24,00
d. Cat. D	€. 25,00
e. Cat. PLA	€. 24,00
f. Cat. PLB	€. 25,00
3. al personale che pur comandato all'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis non ha subito rilevanti modifiche nell'organizzazione del lavoro rispetto a quanto svolto prima del comando viene corrisposta un'incentivazione pari al 50% di quella evidenziata nel punto 2);

2. Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui agli art. 21 del CCRL 01.08.2002 e dell'art. 24 del CCRL 26.11.2004 **relativamente all'anno 2007** le parti concordano che le stesse dopo il finanziamento delle spese previste per:
  - progressioni orizzontali già attribuite (compreso somme ex LED);
  - indennità di comparto;
  - lavoro straordinario (nel limite della spesa storica prevista dal comma 8 dell'art. 17 del CCRL 01.08.2002);
  - corresponsione delle indennità previste dall'art. 10 e 11 del CCDIT sottoscritto in data 9 marzo 2007 come modificato dal presente accordo;
  - trasferimento somme al Comune di Tarcento per la D.O.A.

potranno essere utilizzate per obiettivi specifici legati alla produttività nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 lettera a) del C.C.R.L. 1.8.2002 dando atto che la competenza nella gestione di dette somme rimane in capo all'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis secondo quanto disciplinato dall'art. 23, comma 5, del CCDIT sottoscritto in data 9 marzo 2007.

Parte delle predette somme residue, nelle misure sotto specificate, dovranno essere utilizzate, ai sensi dell'art. 27 del C.C.R.L. 26.11.2004, per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie sulla base di piani approvati dalle singole amministrazioni:

- per il Comune di Attimis €. 640,00
- per il Comune di Faedis €. 640,00

I piani di sviluppo delle progressioni orizzontali predisposti dalle singole amministrazioni dovranno fare riferimento ad una categoria contrattuale generica e non già ad una posizione economica;

3. Le parti concordano che il personale utilizzato attraverso forme flessibili (es. contratto di somministrazione) possa partecipare a progetti finalizzati finanziati non con l'utilizzo dei fondi per le risorse decentrate ma attraverso lo stanziamento di risorse puntuali da parte delle singole amministrazioni.
4. Le parti si impegnano altresì in occasione dell'accordo per la costituzione e l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2008 a:
  - a. Esaminare e valutare le condizioni per l'applicazione del comma 2 lettera i) dell'art. 73 del CCRL 07.12.2006 avuto riguardo ai processi di aggregazione in atto tra i due Comuni (incremento dei fondi per l'attivazione di nuovi servizi o riorganizzazioni di quelli esistenti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del CCRL 01.08.2002);
  - b. Operare un'attenta analisi delle progressioni orizzontali già attribuite al fine della redazione del piano di sviluppo per l'anno 2008;
  - c. Esaminare e valutare le condizioni per la predisposizione di un progetto finalizzato che veda il coinvolgimento di tutto il personale dei due comuni;

Sottoscrivono il presente accordo.

- Il Presidente della delegazione di parte pubblica:

- Terlicher dott. Fabio
- 

- i Rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

- Molinaro Antonella – rappresentante territoriale FP CGIL – Alto Friuli
- 

- Pignatta Anna – rappresentante territoriale FPS CISL Udinese e Bassa Friulana
- 

- I rappresentanti R.S.U.

- Agnola Valentina
- 

- Rocco Sandro
- 

- Snidero Alberta
- 

- Viggiano Rossella
-